

Deliberazione della Giunta Regionale del 12 marzo 2004 n. 16752, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13, Suppl. Ordinario del 22/3/2004

COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
FRANCO NICOLI CRISTIANI .

OGGETTO: Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
Rapporti tra normativa statale (decreto legislativo 1/8/2003, n. 259) e normativa regionale (legge regionale 11/5/2001, n.11).

L'emanazione del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pone, in relazione alla già esistente legge regionale 11/5/2001, n.11, recante norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, la questione della prevalenza tra le citate fonti normative, tra loro non sempre compatibili.

In particolare, due sono le fattispecie di maggior rilievo rispetto alle quali le medesime normative si differenziano:

- il regime abilitativo all'installazione degli impianti con potenza fino a 20 W, laddove la normativa regionale prevede la comunicazione per gli impianti fino a 7 W e l'autorizzazione per quelli da 7 a 20 W (articoli 6 e 7), mentre il Codice prevede indistintamente la denuncia di inizio attività (articolo 87);
- l'applicabilità del silenzio-assenso per la chiusura del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti, previsto dalla legge statale (art. 87), ma non da quella regionale.

Vertendosi in materie di legislazione concorrente (ordinamento della comunicazione, governo del territorio), la disciplina dettata per le suddette fattispecie dalla normativa statale, in quanto deve ritenersi che rivesta carattere di principio fondamentale, è prevalente su quella regionale, nei limiti in cui questa non disponga in termini di ulteriore semplificazione del procedimento autorizzatorio.

In tal senso si considera prevalente la normativa regionale che dispone l'obbligo di comunicazione per gli impianti con potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 W e per le reti microcellulari di telecomunicazione.

Si applica invece la Denuncia di Inizio Attività come previsto dal decreto legislativo 259/03 per gli impianti con potenza compresa tra 7 e 20 W.

Le residue disposizioni del Codice delle comunicazioni assumono invece carattere di norme di dettaglio, per cui, riguardo alle corrispondenti fattispecie disciplinate dalla legge regionale nonché per le altre fattispecie di dettaglio da questa contemplate in via integrativa alla legge statale, resta in vigore e continua ad applicarsi la legge regionale n. 11/2001.

La circolare che si allega alla presente Comunicazione, sottoposta oggi alla Vostra attenzione, contiene, alla luce delle considerazioni e delle valutazioni sopra riportate, che muovono dal parere tecnico delle preposte strutture regionali, ma che tuttavia salvaguardano procedure dimostrate efficaci per la semplificazione amministrativa, la descrizione dell'iter preordinato all'acquisizione dell'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

L'Assessore
alla Qualità dell'Ambiente

Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
Rapporti tra norma statale (decreto legislativo 1/8/2003, n. 259) e norma regionale (legge regionale 11/5/2001, n.11).
Circolare esplicativa.

La emanazione del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pone, in relazione alla già esistente legge regionale 11/5/2001, n.11, recante norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, la questione della prevalenza tra le citate fonti normative, tra loro non sempre compatibili.

In particolare, due sono le fattispecie di maggior rilievo rispetto alle quali le medesime normative si differenziano:

- il regime abilitativo all'installazione degli impianti con potenza fino a 20 W, laddove la normativa regionale prevede la comunicazione per gli impianti fino a 7 W e l'autorizzazione per quelli da 7 a 20 W (articoli 6 e 7), mentre il Codice prevede indistintamente la denuncia di inizio attività (articolo 87);
- l'applicabilità del silenzio-assenso per la chiusura del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti, previsto dalla legge statale (art. 87), ma non da quella regionale.

Vertendosi in materie di legislazione concorrente (ordinamento della comunicazione, governo del territorio), la disciplina dettata per le suddette fattispecie dalla normativa statale, in quanto deve ritenersi che rivesta carattere di principio fondamentale, è prevalente su quella regionale, nei limiti in cui questa non disponga in termini di ulteriore semplificazione del procedimento autorizzatorio.

In tal senso si considera prevalente la normativa regionale che dispone l'obbligo di comunicazione per gli impianti con potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 W e per le reti microcellulari di telecomunicazione.

Si applica invece la Denuncia di Inizio Attività come previsto dal decreto legislativo 259/03 per gli impianti con potenza compresa tra 7 e 20 W.

Le residue disposizioni del Codice delle comunicazioni assumono invece carattere di norme di dettaglio, per cui, riguardo alle corrispondenti fattispecie disciplinate dalla legge regionale nonché per le altre fattispecie di dettaglio da questa contemplate in via integrativa alla legge statale, resta in vigore e continua ad applicarsi la legge regionale n. 11/2001.

Per quanto sopra riportato, si delinea come segue il procedimento autorizzatorio per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

1. Impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e reti microcellulari di telecomunicazione (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale di cui al punto 4.)

Per l'installazione di tale tipologia di impianti la disciplina dettata dalla normativa regionale introduce, rispetto a quella statale, un'ulteriore semplificazione del procedimento autorizzatorio, in quanto prevede l'obbligo di comunicazione, laddove il d.lgs. 259/03 dispone la denuncia di inizio

attività. Pertanto, per gli impianti in argomento, si applicano l'art. 6 della legge regionale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6.

2. Impianti con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 e 20 W (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale di cui al punto 4.)

Per l'installazione di tale tipologia di impianti prevale la disciplina dettata dalla normativa statale che dispone la denuncia di inizio attività (la legge regionale prevede il rilascio di autorizzazione). Il d.lgs. 259/03 stabilisce che la denuncia sia prodotta secondo i modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, secondo il modello B di cui all'Allegato 13.

Al fine di agevolare lo svolgimento da parte dell'ARPA dell'attività istruttoria richiesta per l'espressione del parere relativo alla conformità del progetto ai valori limite di campo elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale in attuazione della legge 36/01, si ritiene opportuno che il Comune adotti, per la denuncia di inizio attività, modelli che prevedano l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stima dei valori di campo prodotti dall'impianto, assumendo come riferimento l'allegato B della l.r. 11/01.

3. Impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale di cui al punto 4.)

Per l'installazione di tali impianti sia il d.lgs. 259/03 sia la l.r. 11/01 prevedono il rilascio di autorizzazione.

Il decreto legislativo dispone l'applicabilità del silenzio-assenso per la chiusura del procedimento autorizzatorio. Tale norma riveste carattere di principio fondamentale ed è prevalente su quella regionale che prevede invece un provvedimento espresso da parte del Comune.

Si configura pertanto la seguente procedura:

- a. ai sensi dell'art.7 della l.r. 11/5/2001, il titolare dell'impianto presenta al Comune e all'ARPA l'istanza di autorizzazione, secondo le modalità specificate allo stesso articolo;
- b. nell'ambito del procedimento autorizzatorio, il titolare dell'impianto si assume gli oneri relativi all'attività istruttoria dell'ARPA per l'espressione del parere sulla conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente (art.7, comma 3);
- c. l'ARPA, assumendo il termine più restrittivo previsto dalla normativa statale rispetto a quella regionale, si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, inviando il parere al Comune e al titolare dell'impianto;
- d. le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento espresso;
- e. entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, se espresso ed adottando, per la formulazione della comunicazione, lo schema di cui all'allegato n. 4 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6;
- f. nel caso in cui la valutazione dell'istanza di autorizzazione motivi l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico

previsti dalla normativa vigente e delle condizioni eventualmente fissate dal provvedimento autorizzatorio, attivando le procedure previste all'art. 7, comma 6, della l.r. 11/01;

- g. nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione stessa, apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, come disposto all'art. 7, comma 7, della l.r.11/01 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6;
- h. nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, come previsto all'art. 7, comma 8, della l.r. 11/01 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6;
- i. nel caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il titolare presenta apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, come previsto all'art. 7, comma 9, della l.r. 11/01 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6;
- j. nel caso in cui venga riscontrata difformità rispetto alla dichiarazione del titolare dell'impianto di cui alla lettera e) o inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, della l.r. 11/01, il Comune, sentita l'ARPA, dispone il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzo dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione, così come stabilito all'art. 7, comma 10, della l.r. 11/01;
- k. sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 11/01, la localizzazione degli impianti avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di richiesta di autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della l.r. 11/01.

4. Impianti ad uso radioamatoriale in concessione

Per l'installazione di tale tipologia di impianti il d.lgs. 259/03 dispone l'applicazione delle vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica (v. Allegato n. 26, art. 17).

Pertanto vige l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6 della l.r. 11/01, secondo i contenuti e le modalità indicati agli articoli 3 e 5 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6.

5. Impianti temporanei per la telefonia mobile

A differenza della legge regionale (art. 8 della l. r. 11/01, come modificato dall'art.3, comma 12, lett. b), della l.r. 6 marzo 2002 n.4), il d.lgs. 259/03 non distingue la tipologia di impianti temporanei per la telefonia mobile. Per tali impianti si richiamano le considerazioni sopra esposte in ordine alla prevalenza delle disposizioni statali sulla legge regionale, nei limiti in cui questa non disponga in termini di ulteriore semplificazione del procedimento autorizzatorio. Pertanto, per l'installazione di impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W vige l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), della l.r. 11/01, mentre per l'installazione di impianti con potenza superiore a 20 W si richiamano le procedure di cui al punto 3.